

Al P. Ill.mo Tribunale di Bologna

sezione fallimentare

RICORSO PER L'APERTURA DELLA PROCEDURA

DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

EX ART. 14 TER L. N. 3/2012 e ss. modd.

PER IL SIG. CRUCIANI FRANCESCO

Gestore della Crisi: Dott.ssa Maria Angela Conti

PREMESSA

Il presente ricorso viene proposto dal Sig. Cruciani Francesco nato a Viterbo il 16.1.1974, C.F. _____, residente a Bologna via _____, assistito dagli Avv.ti Alessia Tarlazzi (C.F. _____) – pec: alessiatarlazzi@ordineavvocatibopec.it e Ilaria Schiavi Tessitore (C.F. _____) – pec: avvischiaviteessore@ordineavvocatibopec.it, anche disgiuntamente fra loro, con domicilio eletto presso e nello studio dell'Avv. Ilaria Schiavi Tessitore in Bologna via Marsili n. 15, che dichiara di voler ricevere le comunicazioni; telefax n. 051 6970482.



Il Sig. Cruciani Francesco è

, attualmente è in servizio presso il , come risulta dalle buste paga allegate (doc. 1) e non ha mai svolto attività imprenditoriale.

Si precisa che il debitore non ricopre cariche societarie né possiede partecipazioni come risulta dalla visura camerale che si produce (doc. 2).

Nel novembre 2019 il ricorrente si rivolgeva all'On. le OCC dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Bologna, tramite la Città Metropolitana di Bologna, al fine di poter ristrutturare il proprio debito consumeristico verso finanziarie, istituti di credito ed erario, di talché veniva nominato quale gestore della crisi la Dr.ssa Maria Angela Conti.

Inizialmente il debitore (assistito da altro advisor) riteneva di proporre un piano del consumatore, ma successivamente la domanda veniva modificata in domanda per la liquidazione volontaria del patrimonio ex lege 3/2012 (doc.3).

Nell'estate scorsa, il debitore, revocando il precedente incarico a chi lo assisteva, si rivolgeva agli infrascritti legali per l'assistenza tecnica nella procedura di composizione della crisi.

Come meglio si esporrà, le cause del sovraindebitamento sono originate dalla necessità di far fronte alle esigenze primarie del nucleo familiare e,



Il nucleo familiare fin da allora poteva contare sul solo stipendio mensile del ricorrente, avendo sempre svolto il coniuge lavori occasionali o comunque con entrate di reddito minimale, di talché i genitori del ricorrente aiutavano economicamente il nucleo e, grazie alla donazione di Euro 61.000,00= poco dopo il matrimonio, la coppia acquistava l'immobile posto in San Giovanni in Persiceto (Bo) via _____, da adibire a casa coniugale.

Il rogito di acquisto veniva formalizzato in data 20.12.2004 con atto a ministero del Notaio Dott. Valentini Vincenzo e contestualmente i coniugi accendevano un mutuo fondiario con BNL di originari Euro _____, di durata trentennale nel 2011 estinto con l'accensione di un nuovo mutuo di Euro _____ sempre della BNL e sempre con durata trentennale (docc. 4/5).

Nel 2009 nasceva il figlio della coppia, _____ che oggi è collocato presso la madre

Il Sig. Francesco Cruciani, come da provvedimento di omologa del Tribunale di Bologna, è tenuto ad un contributo al mantenimento di Euro 406,00=, (tenuto conto della rivalutazione ISTAT come per legge), oltre alle spese straordinarie nella misura del 50%.

Successivamente, il Sig. Cruciani presentava ricorso per ridurre l'entità dell'assegno di mantenimento, trattandosi di importo certamente elevato (soprattutto per l'età del minore e tenuto conto anche delle ingenti spese straordinarie) a fronte delle difficoltà economiche sopravvenute. Il debitore col passare degli anni infatti ricorreva al prestito personale con finanziarie per far fronte



alle proprie esigenze personali (fra le quali i costi dei pranzi e cene quando lo stesso non può usufruire in ragione dei turni della mensa ubicata nella Caserma).

Purtroppo la richiesta di modifica delle condizioni di separazione non veniva accolta. Trattasi di debito alimentare impignorabile ex art. 545 c.p.c. di cui si terrà conto nella procedura.

Le difficoltà economiche sorgono proprio in concomitanza , principalmente per far fronte , come si è detto, al proprio fabbisogno, al pagamento delle rate del mutuo fondiario e degli oneri condominiali nella misura del 50% (peraltro nelle more il Condominio avviava una procedura di pignoramento ai danni del debitore poi transatta) e, pur potendo contare sul proprio buon stipendio di Euro 1.500,00=/1.600,00= circa che, grazie ai turni /straordinari, poteva subire incrementi seppur variabili, il Sig. Cruciani faceva ricorso al prestito presso alcune finanziarie fra cui IBL e Carisbo.

Più precisamente nel 2015 il Sig. Cruciani otteneva un prestito da IBL Banca SPA di durata decennale, con cessione del quinto dello stipendio pari ad Euro 344,00= e nel 2016 un ulteriore prestito da Intesa San Paolo di durata decennale, con una rata mensile di Euro 313,28= (doc.6).

Poco dopo la separazione, il Sig. Cruciani era costretto a cambiare l'auto ma non avendone le capacità economiche era la madre signora Gisella Cancellieri, a concedergli in comodato gratuito la propria auto Seat Altea (immatricolata nel 2010 ed ora con oltre 250 mila KM), indispensabile per gli spostamenti di lavoro ma soprattutto per poter far visita al figlio e compiere il tragitto tra Bologna e San Giovanni in Persiceto, scarsamente servito da servizio pubblico e poco servito in funzione de turni che svolge il Sig. Cruciani.

Tutta la documentazione è già stata consegnata al gestore della crisi.

Purtroppo nelle more, come anticipato, il ricorrente subiva anche un pignoramento del quinto dello stipendio da parte del "Condominio Boreale" di Via in San Giovanni in Persiceto,



che veniva transatto e definito anche grazie alla liquidità ottenuta dai prestiti accesi dal Sig. Cruciani e un altro per spese legali per oltre Euro 4.500,00= relative al procedimento di separazione e modifica delle condizioni come sopra evidenziato.

Negli anni venivano altresì accumulate alcune pendenze presso ADE R di Bologna per imposte IRPEF e per tributi del Consorzio Bonifica Burana (doc. 7).

L'attivo della procedura di liquidazione volontaria del patrimonio, cui intende accedere il debitore, si fonderà sia sulla messa a disposizione della quota del 50% dell'immobile di proprietà del debitore, posto in San Giovanni in Persiceto (BO) via _____, sia sull'apporto di finanza mensile messa a disposizione dallo stesso, pari ad Euro 550,00= mensili per tutta la durata della procedura stessa (4 anni almeno).

Sotto il profilo patrimoniale, va evidenziato che il Sig. Francesco Cruciani non è proprietario di altri beni immobili, né di altri beni mobili registrati come risulta dalle visure allegate (doc. 8).

Il Sig. Francesco Cruciani non è soggetto fallibile posto che, è lavoratore dipendente e mai ha svolto attività imprenditoriale; quindi sussistono tutti i requisiti oggettivi e soggettivi per l'accesso alla procedura di composizione della crisi ex lege n. 3/2012 come modificata dalla L. 176/2020 e come descritto nella relazione particolareggiata del gestore della crisi allegata alla presente istanza (doc. 9).

Il presente ricorso contiene i seguenti paragrafi:

1. Iter della procedura della crisi da sovraindebitamento
2. Sulla istanza di liquidazione del patrimonio ai sensi dell'art. 14 ter L. 3/2012 e ss. Modd.



3. Le condizioni di ammissibilità: requisiti oggettivi e soggettivi
4. Sulle cause del sovraindebitamento e sulla impossibilità di adempiere alle obbligazioni assunte
5. Atti di disposizione del patrimonio nel quinquennio – Assenza di atti in frode e di atti impugnati
6. Elenco /inventario dei beni del debitore
7. Elenco dei creditori: indicazione delle poste attive e poste passive e delle prelazioni
8. Indicazione delle spese necessarie per il sostentamento del debitore
9. Programma di liquidazione
- 10 Sulla revoca della cessione del quinto dello stipendio e della delegazione di pagamento.
11. Spese prededucibili

1. ITER DELLA PROCEDURA

Come accennato, il ricorrente si rivolgeva all'OCC presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti di Bologna attraverso la Città Metropolitana di Bologna nel novembre 2019, con altro advisor che avviava l'istruttoria della procedura L. 3/2012, inizialmente ravvisando i presupposti per presentare un piano del consumatore.

Veniva nominato quale gestore della crisi la Dr.ssa Maria Angela Conti.

Successivamente, venivano incaricati gli infrascritti legali per l'assistenza "tecnica", avendo il debitore revocato il precedente mandato per la redazione della domanda volta all'apertura della procedura di liquidazione del patrimonio.



Veniva quindi consegnata al Gestore nominato, la documentazione richiesta ai fini della redazione della relazione particolareggiata e, veniva altresì fornita una relazione dettagliata sulle cause del sovra indebitamento.

Seguivano alcuni incontri con modalità da remoto, vista la emergenza sanitaria in atto determinata dal Covid 19, al fine di assumere informazioni a corredo del presente ricorso.

Si precisa fin da ora che, non viene allegato l'inventario dei beni mobili del debitore, in quanto il Sig. Francesco Cruciani alloggia presso _____ in Bologna, in una camera ammobiliata, come da allegata dichiarazione (doc. 10).

In accordo col Gestore venivano eseguite poi le verifiche presso Banca d'Italia, le visure presso il PRA, presso l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Entrate Riscossione, le visure ipotecarie, venivano acquisite le dichiarazioni dei redditi per ricostruire compiutamente la situazione economico – patrimoniale del debitore come previsto dalla normativa.

Come rilevato, il Sig. Francesco Cruciani è separato dalla moglie dal 2013, unione dalla quale nasceva nel 2009 il figlio _____, rispetto al quale il medesimo ha l'obbligo di corrispondere un assegno di mantenimento di Euro 406,00= mensili (con rivalutazione ISTAT come per legge), oltre alle spese straordinarie nell'interesse del minore nella misura del 50%. Trattasi di credito alimentare impignorabile ex art. 545 c.p.c. come precisato.

E' attualmente in corso il procedimento di divorzio tra i coniugi, in ordine al quale il debitore informerà il liquidatore che verrà nominato in merito ad eventuali riforme in punto di mantenimento da parte del Tribunale di Bologna. Mentre la moglie non è titolare di alcun assegno alimentare (nonostante la richiesta formulata con la domanda di modifica delle condizioni di separazione che veniva rigettata dal Tribunale di Bologna con provvedimento in data 26.6.2015).



Il Gestore procedeva altresì alla ricostruzione dei fabbisogni del debitore, che può contare sul proprio stipendio limitando al massimo le spese, riassunte nella tabella di seguito riportata.

2. SULLA ISTANZA DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO AI SENSI DELL'ART.

14 ter L. 3/2012 e ss. Modd.

La procedura di liquidazione del patrimonio è disciplinata dalla II sezione del capo I della L. 3/2012 dall'art. 14 ter all'art. 14 *duodecies* e costituisce uno strumento di carattere residuale rispetto ai procedimenti di accordo del debitore e del piano del consumatore.

Secondo parte della dottrina l'istituto rappresenta una ipotesi di "fallimento civile" ossia del soggetto escluso dalla generale procedura fallimentare.

Trattasi di procedura (volontaria) che ricalca sostanzialmente quella fallimentare, coinvolgendo l'intero patrimonio del debitore (eccezion fatta per i beni espressamente indicati nell'art. 14 ter comma 6) che dalla apertura della procedura, la cui durata è di almeno quattro anni, viene amministrato da un liquidatore, sottoposto a liquidazione e poi ripartito fra i creditori, che subiscono l'arresto di eventuali azioni esecutive e cautelari.

Più precisamente, oggetto di liquidazione sono tutti i beni del debitore esistenti e quelli sopravvenuti nei quattro anni successivi al deposito della domanda (cfr. artt. 14 quinquies e 14 undecies) dedotte le passività per l'acquisto e la conservazione degli stessi da soddisfare in prededuzione.

L'apertura della procedura di liquidazione è disposta con decreto dal G.D. previo accertamento della esaustività della domanda e di assenza di atti in frode, che contiene la nomina del liquidatore ed ha effetto di atto di pignoramento imprimendo così un vincolo di indisponibilità relativa sul patrimonio del debitore.



Tale procedura può peraltro essere richiesta dal debitore o dai creditori in sede di conversione di altro procedimento di composizione della crisi risolto, annullato, revocato o cessato di diritto (cc.dd. fasi patologiche del procedimento di composizione della crisi da sovra indebitamento).

Va evidenziato che le vendite e gli altri atti di liquidazione sono effettuati dal liquidatore tramite procedure competitive avvalendosi di soggetti specializzati e sulla base di stime effettuate da operatori esperti, vale a dire tramite vendite all'asta.

La L. 176/2020 ha riformato la L. 3/2021 ma non è intervenuta a modificare in specifico l'istituto della liquidazione del patrimonio che resta sostanzialmente invariato.

3. LE CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA': REQUISITI OGGETTIVI E SOGGETTIVI

Non mutano in caso di liquidazione del patrimonio i requisiti oggettivi e soggettivi che devono sussistere in capo al debitore, presupposti comuni a tutte le altre procedure ex L. 3/2012.

Quanto al **profilo oggettivo**, ai fini dell'accesso alla procedura il debitore deve trovarsi in uno "stato di sovraindebitamento".

Ai sensi dell'art. 6, comma 2, L. n. 3/2012 è tale *"una situazione di perdurante squilibrio fra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, nonché la definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni"*.

Si è condivisibilmente osservato in dottrina che non esiste una definizione universalmente accettata di sovraindebitamento, né è dato rinvenire una nozione giuridica che consenta di misurare lo stato di sovra indebitamento specie con riguardo alla figura del consumatore.

Alcuni autori ritengono che gli elementi necessari affinché possa dirsi sussistente tale situazione sono due: a) la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio



prontamente liquidabile per farvi fronte che determina b) la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente.

Parte della dottrina sostiene che la nozione richiami la definizione classica dello stato di insolvenza ex art. 5 L.F.; altri evidenziano invece come il riferimento al perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte potrebbe apparire nuova, laddove il legislatore ha preferito una visione statica del rapporto debiti e patrimonio.

Per quanto concerne i **requisiti soggettivi** di ammissibilità, va doverosamente rilevato che l'art. 7 cit. prevede che non possono usufruire dell'accordo coi creditori o del piano del consumatore coloro che sono soggetti ad altre procedure concorsuali diverse rispetto a quelle disciplinate dalla L. 3/2012 e coloro che hanno fatto già ricorso nei precedenti cinque anni a procedimenti di esdebitazione.

La normativa contenuta nella L. n. 3/2012, così come modificata dal D.L. 179/2012, individua i soggetti debitori cosiddetti "non fallibili" ai quali si applica la procedura di composizione della crisi.

Tra di essi vi sono l'imprenditore, appunto non fallibile, o perché sotto soglia ovvero nel caso in cui non ricorra l'ipotesi di cui all'art. 1 L.F.; gli artigiani, gli imprenditori agricoli, gli imprenditori con attività cessata, i professionisti e gli altri lavoratori autonomi, la start up innovativa, gli enti privati non commerciali.

Per i motivi sopra esposti sussistono tutti i requisiti, oggettivi e soggettivi in capo al debitore per accedere all'istituto della composizione della crisi da sovraindebitamento, sanciti dalla disciplina contenuta nella L. n. 3/2012, così come modificata e aggiornata alla luce del D.L. n. 179/2012.

4. SULLE CAUSE DEL SOVRAINDEBITAMENTO E SULLA IMPOSSIBILITA' DI ADEMPIERE ALLE OBBLIGAZIONI ASSUNTE



Per ricostruire le cause del sovraindebitamento si devono ripercorrere le vicende più significative dalle quali è derivata la attuale situazione debitoria del Sig. Francesco Cruciani e che già si sono evidenziate nel presente ricorso.

Come riferito dal debitore durante gli incontri con i sottoscritti legali, le cause del sovraindebitamento sono originate dalla necessità di far fronte alle esigenze primarie del nucleo familiare, composto dalla moglie e da un figlio minore nato nel 2009.

Il debitore ha precisato che, col sorgere della crisi matrimoniale, poi sfociata nella separazione del 2013, sono iniziate le sue difficoltà economiche – finanziarie. Attualmente è in corso il procedimento di divorzio giudiziale tra i coniugi con prima udienza fissata per il maggio 2021.

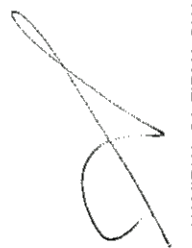
La relazione sentimentale tra il Sig. Cruciani e la moglie iniziava nel 2000 (quest'ultima aveva già avuto una figlia minore nata da una precedente relazione) e nel 2004 gli stessi si sposavano.

I coniugi potevano contare su buoni redditi derivanti dallo stipendio del ricorrente di talché la moglie poteva occuparsi della casa e del figlio, nato nel 2009, svolgendo solo saltuariamente alcuni lavori.

Grazie all'apporto di finanza dei genitori del Sig. Cruciani, pari ad Euro 61.000,00=, la giovane coppia acquistava un appartamento in località San Giovanni in Persiceto (BO) alla via

Il rogito di acquisto veniva formalizzato in data 20.12.2004 con atto a ministero del Notaio Dott. Valentini Vincenzo e contestualmente i coniugi accendevano un mutuo fondiario con BNL di originari Euro , di durata trentennale nel 2011 anticipatamente estinto con l'accensione di un nuovo mutuo di Euro sempre della BNL e sempre con durata trentennale, con una rata pienamente sostenibile grazie al reddito da dipendente pubblico del Sig. Cruciani già in forza

M



Dalla separazione (2013), il Sig. Cruciani Francesco è tenuto a versare un contributo al mantenimento di Euro 406,00= (tenuto conto della rivalutazione ISTAT come per legge), oltre alle spese straordinarie nella misura del 50%, come da provvedimento di omologa del Tribunale di Bologna. Trattasi di credito impignorabile ex art. 545 C.p.C..

Successivamente, il Sig. Cruciani presentava ricorso per poter ridurre l'entità dell'assegno di mantenimento, trattandosi di importo certamente elevato (soprattutto per l'età del minore e tenuto conto anche delle ingenti spese straordinarie) a fronte delle difficoltà economiche sopravvenute.

Purtroppo la richiesta di modifica delle condizioni di separazione non veniva accolta come si è precisato.

Il debitore col passare degli anni ricorreva infatti al prestito personale con finanziarie per far fronte alle proprie esigenze primarie personali (fra le quali i costi dei pranzi e cene quando lo stesso non può usufruire in ragione dei turni della mensa ubicata).

A causa della separazione, il Sig. Cruciani in via
in Bologna, ove ancora oggi risiede, in quanto l'abitazione coniugale veniva assegnata alla moglie con collocazione e domicilio anche del figlio minore, ove ancora la stessa abita.

Da quel momento buona parte dello stipendio del debitore veniva impiegato principalmente per far fronte al mantenimento del figlio, come si è detto, al proprio fabbisogno personale, al pagamento delle rate del mutuo fondiario e degli oneri condominiali nella misura del 50% (peraltro nelle more il Condominio avviava una procedura di pignoramento ai danni del debitore poi transatta e definita).

Pur potendo contare su di un buon stipendio che in media ammonta ad Euro 1.500,00=/1.600,00= e che poteva incrementare grazie a turni di lavoro e straordinari, il Sig.



Cruciani faceva ricorso al prestito presso alcune finanziarie fra cui IBL e Carisbo (ora Intesa San Paolo).

Più precisamente nel 2015 il Sig. Cruciani otteneva un prestito da IBL Banca SPA di durata decennale, con cessione del quinto dello stipendio pari ad Euro 344,00= e nel 2016 un ulteriore prestito da Intesa San Paolo di durata decennale, con una rata mensile di Euro 313,28= come risulta dalla documentazione in atti (doc.6).

Poco dopo la separazione, il Sig. Cruciani era costretto a cambiare l'auto ma non avendone le capacità economiche era la madre signora Gisella Cancellieri a concedergli in comodato gratuito la propria auto Seat Altea (immatricolata nel 2010 ed ora con oltre 250 mila KM), indispensabile per gli spostamenti di lavoro, ma, soprattutto per poter far visita al figlio e compiere il tragitto tra Bologna e San Giovanni in Persiceto, scarsamente servito da servizio pubblico e visto il lavoro su turni che svolge il Sig. Cruciani.

Attualmente il ricorrente sta sostenendo il pagamento di improcastinabili lavori di riparazione dell'autovettura utilitaria, che sta pagando a rate. Si allegano le fatture a supporto (doc. 11 bis).

Purtroppo nelle more, come anticipato, il ricorrente subiva anche un pignoramento del quinto dello stipendio da parte del "Condominio Boreale" di Via _____ in San Giovanni in Persiceto, che veniva transatto e definito, anche grazie alla liquidità ottenuta dai prestiti ottenuti dal Sig. Cruciani e un altro per spese legali per oltre Euro 4.500,00= relative al procedimento di separazione e modifica delle condizioni come sopra evidenziato.

Inutile poi rappresentare che, nel tempo, sono lievitate anche le spese straordinarie da sostenere nell'interesse del figlio, a suo carico nella misura del 50% come da provvedimento di omologa, (quali ad es. campo solare, abbigliamento, mensa scolastica).



Negli anni venivano altresì accumulate alcune pendenze presso ADE R di Bologna per imposte IRPEF e per tributi del Consorzio Bonifica Burana come si è detto.

Nel 2018 il Sig. Cruciani ha riferito di essersi così ritrovato ad essere “sovraindebitato” e per tale ragione si rivolgeva ad un consulente al fine di accedere alla procedura di composizione della crisi. Fu il consulente dell’epoca a suggerire al Sig. Cruciani di non pagare più la rata del mutuo e del finanziamento acceso con Carisbo, ritenendo sussistenti tutti i requisiti di legge per proporre un piano del consumatore.

Nelle more, il Sig. Cruciani otteneva la nomina del gestore, Dr.ssa Conti e “switchava” la istanza per accedere alla procedura di liquidazione volontaria del patrimonio, in luogo del piano del consumatore.

Ne discende pertanto che trattasi di sovraindebitamento c.d. oggettivo, per eventi imprevedibili non riconducibili di certo alla condotta del debitore e di ciò occorrerà tener conto anche in vista della futura esdebitazione.

5. ATTI DI DISPOSIZIONE DEL PATRIMONIO NEL QUINQUENNIO- ASSENZA DI ATTI IN FRODE E DI ATTI IMPUGNATI

Non vi sono altri atti di disposizione patrimoniale compiuti nel quinquennio, né vi sono atti impugnati dai creditori e/o sono state avviate azioni revocatorie ex art. 2901 CC, come da dichiarazioni già rilasciate al gestore.

6. ELENCO / INVENTARIO DEI BENI DEL DEBITORE

BENI IMMOBILI: il Sig. Cruciani Francesco è proprietario della quota del 50% del seguente bene immobile:



- a) porzione di 1/2 di diritto di piena proprietà dell'immobile ad uso residenziale posto in Comune di San Giovanni in Persiceto (BO), così censito: Foglio , particella sub. (appartamento; e porzione di 1/2 di autorimessa, così censita: Foglio , particella sub. (C/6), che sin da ora si precisa verrà messo a disposizione della procedura; si precisa che la casa coniugale è stata assegnata al coniuge a seguito di separazione consensuale omologata dal Tribunale di Bologna, come risulta dalla perizia del Dr. Serra (doc. 11).

BENI MOBILI REGISTRATI: il Sig. Cruciani non è proprietario di alcun bene mobile registrato; lo stesso utilizza in comodato gratuito la Seat Altea di proprietà della madre, sostenendo personalmente i costi per carburante, bollo, assicurazione e manutenzione ordinaria e straordinaria.

Detta utilitaria immatricolata nel 2010, ha attualmente un chilometraggio di oltre 250.000 KM ed ha uno scarso valore economico pari a circa Euro 1500,00=, che si chiede fin da ora che venga esclusa dalla procedura di liquidazione del patrimonio, essendo l'unico veicolo a disposizione del debitore ed essendo indispensabile per gli spostamenti e per poter far visita al figlio minore che risiede a San Giovanni In Persiceto (BO).

Peraltro la vendita dell'auto nell'ambito della procedura di liquidazione risulterebbe antieconomica alla luce dei costi da sostenere a carico della massa.

BENI MOBILI ED ARREDI POSTI NELLA CAMERA OVE ALLOGGIA IL SIG. CRUCIANI NELLA IN VIA IN BOLOGNA:

come rilevato, il Sig. Cruciani subito dopo la separazione si trasferiva presso la , ove alloggia in una camera ammobiliata. Tutti gli arredi, corredi ed accessori posti nella camera sono di proprietà del , come da dichiarazione allegata (doc.10).

Gli stessi pertanto sono esclusi dall'attivo della procedura di liquidazione del patrimonio.

7. ELENCO DEI CREDITORI: INDICAZIONE DELLE POSTE ATTIVE E POSTE PASSIVE E DELLE PRELAZIONI

15



Si indica di seguito la esposizione debitoria aggiornata del Sig. Cruciani Francesco, elenco che include tutti i creditori ai sensi dell'art. 9 comma 2/3 L. 3/2012:

CREDITORE	Titolo	Importo dovuto	
BNL (al 50%)	Mutuo fondiario	148.772,92/2=74386,46	
Cross Factor SPA (già Carisbo)	Prestito	3.185,17	
Intesa San Paolo	Prestito	28.460,31	
IBL	Prestito (cessione del quinto dello stipendio)(*)	18.920,00	
Consorzio Bonifica Burana	Imposte	105,82	
Agenzia Entrate Riscossione		3.458,97	
Condominio Boreale	Oneri condominiali	1.886,89	
Totale		126.378,31	

(*) importo soggetto a riduzione in ragione del pagamento mensile effettuato dal debitore e garantito dalla cessione del quinto dello stipendio.

Gli importi saranno aggiornati in esito alla circolarizzazione effettuata dal Liquidatore nominato dal Tribunale di Bologna.

8. INDICAZIONE DELLE SPESE NECESSARIE PER IL SOSTENTAMENTO DEL DEBITORE

Il Sig. Francesco Cruciani non ha spese di locazione, ma fa fronte col proprio stipendio al mantenimento del figlio ed al pagamento delle spese straordinarie, come da provvedimento del Tribunale di Bologna e può contare unicamente sul proprio stipendio per ogni fabbisogno personale e imprevisto.



Gli anziani genitori del debitore sono entrambi pensionati e vivono nella Regione Lazio.

Assegno per mantenimento del figlio minore	406,00
Spese straordinarie (in media mensile) nell'interesse del figlio	150,00
Spese alimentari	350,00
Spese telefoniche	10,00
Spese trasporto (carburante, bollo, assicurazione, manutenzione auto)	200,00
Spese mediche /farmaceutiche	20,00
Spese vestiario	60,00
Fondo rischi da accantonare	150,00
<u>Totale necessità personali di vita per mese</u>	<u>1.346,00</u>

Si è previsto un fondo rischi mensile di Euro 150,00= per imprevisti e/o spese urgenti non preventivate, posto che il debitore non può contare sull'aiuto economico di familiari o di terzi.

Al momento del deposito della presente domanda il Sig. Cruciani sta provvedendo a rate a saldare l'officina meccanica che ha eseguito improcastinabili lavori di riparazione sull'autovettura dalla stesso utilizzata ma di proprietà della madre.

9. PIANO DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO DEL DEBITORE

Come si è già avuto modo di precisare, il programma di liquidazione si attuerà mediante:

- ✓ apporto di finanza mensile da parte del debitore, indicata in Euro 550,00= mensili per n. 13 mensilità, al netto di quanto necessario per il proprio mantenimento e sostentamento, per tutta la durata della procedura di liquidazione ex lege n. 3/2012 (anni 4 almeno).

17



- ✓ liquidazione della quota di 1/2 dell'appartamento posto in San Giovanni In Persiceto (BO) via , così censito: Comune di San Giovanni in Persiceto (BO), Foglio , mapp. , sub. (abitazione A/3); Foglio , mapp. , sub. (autorimessa C/6) attraverso procedura competitiva come previsto dalla normativa, con presunto valore di Euro 50.000,00= come indicato nella perizia di stima del Dott. Antonello Serra in atti (doc 11).

Va precisato che attualmente il Sig. Cruciani effettua turni e straordinari (anche in ragione del periodo di emergenza sanitaria) che gli consentono di mettere a disposizione della massa la somma suindicata, una volta epurato lo stipendio dalle trattenute originale dalla cessione in favore di IBL.

Resta quindi inteso che, nel caso di variazioni dello stipendio, occorrerà rimodulare la rata di apporto di finanza mensile in ragione del reddito effettivamente percepito dal debitore, in considerazione della durata di anni 4 della procedura.

Mentre il debitore non potrà mettere a disposizione della procedura il proprio TFR, trattandosi di lavoratore pubblico e che quindi potrà ottenerne la liquidazione solo con il congedo dal servizio.

Dovrà essere poi revocata la cessione del quinto dello stipendio in favore di IBL Banca SPA pari ad Euro 344,00=, in regolare ammortamento, in modo che il debitore possa rientrare nella piena disponibilità del proprio stipendio e destinare la somma di Euro 550,00= (oltre alle eventuali eccedenze) alla massa dei creditori come meglio rilevato nel successivo paragrafo.

10. SULLA REVOCA DELLA CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO

I sottoscritti difensori richiedono che l'On. le Tribunale di Bologna disponga, con l'apertura della procedura di liquidazione del patrimonio, la revoca della cessione del quinto dello stipendio disposta in favore di IBL BANCA.



Con riferimento alle procedure di sovraindebitamento, va rilevato che gli istituti hanno ad oggetto la cessione di crediti futuri per i quali, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, il trasferimento del credito al cessionario si verifica solo nel momento in cui il credito viene ad esistenza, mentre, prima di tale data, la cessione, anche se perfezionata, esplica tra le parti efficacia meramente obbligatoria ma non immediatamente traslativa, poiché gli effetti reali sono posticipati alle maturazioni periodiche future (Cass. n.551/2012; Cass. 15590/2005).

Il credito ceduto dal lavoratore o dal pensionato alla finanziaria è dunque un credito futuro, che sorge relativamente ai ratei di stipendio o pensione soltanto nel momento in cui egli matura il diritto a percepire lo stipendio o la pensione mensile.

Ne consegue che i crediti futuri, rappresentati dal rateo mensile della retribuzione e della pensione, restano nella disponibilità del cedente e sono pertanto ammissibili alla procedura di liquidazione del patrimonio, che sospende l'efficacia dell'avvenuta cessione, con effetto risolutivo al momento del decreto di apertura della procedura stessa.

Sul punto riportiamo l'orientamento del Tribunale di Bologna, secondo il quale anche il credito ceduto costituisce una risorsa che può essere trattata alla stregua degli altri beni e posta a disposizione di tutti i creditori concorsuali, "tenuto conto che la legge 3/2012 disciplina espressamente i casi in cui si può derogare alla destinazione del patrimonio al soddisfacimento dei creditori concorsuali (crediti impignorabili, crediti iva e ritenute, crediti privilegiati nei limiti del valore dei beni destinati a soddisfarli) e che tra tali ipotesi non rientrano i crediti derivanti dalla cessione del quinto dello stipendio" (*Decreto n.8170/2019 Dott.ssa Rimondini; Decreto n.11621/2019 Dott.ssa Rimondini; Decreto n.4901/2017 Dott.ssa Rossi; Decreto n.1661/2019 Dott. Florini; decreto 14.9.2020 Dr. Florini; decreto Dott. Atzori 11.3.2021*).

Il credito della finanziaria, nel caso che ci occupa, è maturato in base a contratti di finanziamento chirografari e conseguentemente il credito residuo conserva la medesima natura, essendo



irrilevante che fosse stata originariamente convenuta la cessione del quinto dello stipendio.

11. SPESE PREDEDUCIBILI.

A seguito dell'istanza depositata dalla debitrice, l'OCC provvedeva a redigere il preventivo per l'attività da prestarsi, in base ai dati di attivo e passivo forniti.

Il compenso verrà posto in prededuzione nel riparto dell'attivo in esito alla procedura di liquidazione del patrimonio, ove occorrerà pertanto porre in prededuzione tale voce, così come le spese di pubblicità del decreto di apertura della liquidazione e di quelle che sorgeranno in funzione della procedura medesimo, nonché il compenso del Liquidatore.

Parimenti dicasi per le spese dei sottoscritti legali, come peraltro previsto dalla novella introdotta con la L. 176/2020 che ha riformato l'art. 13.

Tutto ciò premesso, il Sig. Francesco Cruciani, come sopra rappresentato e difeso

CHIEDE

all'Ill.mo Tribunale adito, verificata la presenza dei requisiti di cui all'art. 14 ter l. 3/2012 ai sensi dell'art. 14 quinquies L. 3/2012, di:

- dichiarare aperta la procedura di liquidazione volontaria del patrimonio ex art. 14 ter legge 3/2012 e ss., con ogni effetto di legge, avente ad oggetto i propri beni, come sopra indicato;
- nominare, ai sensi dell'art. 14 quinquies comma 2 lett. a), quale liquidatore il gestore Dott.ssa Maria Angela Conti, per svolgere i compiti e le funzioni della normativa ed in particolare gli adempimenti di cui all'art. 14 sexies e ss. l. 3/2012;



- disporre che, dal momento del decreto di apertura della liquidazione non possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive sul patrimonio oggetto di liquidazione, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriori, sotto pena di nullità;

- dichiarare, ai sensi di cui all'art.14 ter comma 7 L.3/2012, che dal deposito della domanda non decorrono, ai soli effetti del concorso, gli interessi legali o convenzionali fino alla chiusura della liquidazione, fatti salvi i crediti assistiti da pegno, ipoteca o privilegio, fermo quanto previsto dagli art.li 2749, 2788 e 2855 co II e III c.c.;

- stabilire idonea forma di pubblicità della domanda e del decreto nei limiti del rispetto della normativa sulla *privacy*, per estratto stante la presenza di dati sensibili anche di terzi;

disporre lo scioglimento del contratto di finanziamento con cessione volontaria del quinto dello stipendio e lo scioglimento del contratto di finanziamento con delega di pagamento in favore di IBL Banca, attualmente in corso.

Si producono: DOCUMENTI; 1) copia buste paga; 2) visura camerale negativa; 3) copia nomina Dr.ssa Conti e istanza OCC; 4) contratto di compravendita abitazione; 5) contratto di mutuo fondiario; 6) copia prestiti personali; 7) copia documentazione relativa al passivo; 8) visura catastale e ipotecaria; 9) relazione del gestore e allegati; 10) dichiarazione debitore su assenza di beni mobili; 11) perizia Dott. Serra; 11 bis) fattura autofficina Calvart; 12) certificazione anagrafica; 13) incarico ai legali; 14) ultime tre dichiarazioni dei redditi.

Bologna li 25 marzo 2021

Avv. Ilaria Schiavi Tessitore

Avv. Alessia Tarlazzi